



Milano, 5 marzo 2020

Oggetto: indicazioni provvisorie per l'azienda ai fini dell'adozione di misure per il contenimento del contagio da SARS-CoV-2 (COVID-19)

Premessa

Le misure preventive per ridurre le probabilità di contagio da COVID-19 in un luogo di lavoro non sono dissimili da quelle adottate nei confronti della popolazione generale. In un contesto come quello attuale, dove si assiste ad una proliferazione incontrollata di informazioni, il compito più importante ed utile del datore di lavoro e del medico competente, si ritiene debba essere quello di fornire ai propri lavoratori una corretta informazione:

- sui percorsi ufficiali individuati delle istituzioni nei casi specifici di cui si parlerà successivamente
- sull'adozione di modalità comportamentali universali per ridurre il rischio di contaminazione
- sulle misure igieniche adottate dall'azienda
- sull'eventuale aggiornamento, ove ne ricorrano le condizioni, del DVR nella parte del rischio biologico

Misure generali da adottarsi da parte del datore di lavoro

- Attuazione delle misure di distanziamento sociale, quali abolizione di meeting che prevedono la presenza di assembramenti in una stanza o in un locale, adozione di home working ove possibile
- Utilizzo delle risorse esterne, come i consulenti, preferibilmente in via telematica
- Posticipo di tutti i viaggi non strettamente indispensabili in Cina; per le trasferte in altre destinazioni, vista la situazione in continua evoluzione, consultare sempre Viaggiare sicuri, il sito Web dell'Unità di crisi della Farnesina
- Mettere a disposizione dei lavoratori soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani
- Mettere nei bagni quantità sufficienti sempre disponibili di sapone liquido e salviette per asciugarsi
- Esporre nei bagni ed in corrispondenza dei dispenser le indicazioni ministeriali sul lavaggio delle mani, che possono essere consultate e stampate dal link http://www.salute.gov.it/portale/news/p3_2_3_1_1.jsp?lingua=italiano&menu=dossier&p=dadossier&id=21
- Incrementare la frequenza della pulizia delle superfici e degli oggetti condivisi: i coronavirus possono essere eliminati dopo 1 minuto se si disinfettano le superfici con etanolo 62-71% o perossido di idrogeno (acqua ossigenata) allo 0,5% o ipoclorito di sodio allo 0,1 %.
- Garantire sempre un adeguato ricambio d'aria nei locali condivisi



Misure universali da adottarsi da parte di tutti i lavoratori

Si tratta di un pacchetto di misure comportamentali universali, la cui adozione è raccomandata sia per la cittadinanza che per i lavoratori, finalizzate alla prevenzione delle malattie a diffusione respiratoria:

- Lavarsi spesso le mani con acqua e sapone. Il lavaggio deve essere accurato per almeno 60 secondi, seguendo le indicazioni ministeriali sopra richiamate. Se non sono temporaneamente disponibili acqua e sapone, è possibile utilizzare anche un disinfettante per mani a base di alcool (concentrazione di alcool di almeno il 60%). Utilizzare asciugamani di carta usa e getta
- Evitare il contatto ravvicinato con persone che mostrino sintomi di malattie respiratorie (come tosse e starnuti) mantenendo comunque una distanza di almeno 1 metro
- Evitare di toccare il naso, gli occhi e la bocca con mani (se non appena lavate)
- Starnutire o tossire in un fazzoletto o con il gomito flesso e gettare i fazzoletti utilizzati in un cestino chiuso immediatamente dopo l'uso e lavare le mani frequentemente con acqua e sapone o usando soluzioni alcoliche

Misure da adottarsi da parte dei lavoratori definiti come “contatti stretti”

Sono definiti “contatti stretti” i lavoratori che presentano una o più delle seguenti caratteristiche:

- Operatore sanitario o altra persona impiegata nell'assistenza di un caso sospetto o confermato di COVID-19, o personale di laboratorio addetto al trattamento di campioni di SARS-CoV-2
- Essere stato a stretto contatto (faccia a faccia) o nello stesso ambiente chiuso con un caso sospetto o confermato di SARS-CoV-2
- Vivere nella stessa casa di un caso sospetto o confermato di SARS-CoV-2
- Aver viaggiato in aereo nella stessa fila o nelle due file antecedenti o successive di un caso sospetto o confermato di SARS-CoV-2

Per tali lavoratori da parte del Dipartimento di Sanità Pubblica (DSP), si provvede alla misura della quarantena con sorveglianza attiva per 14 giorni; il lavoratore infatti in questi casi è tenuto a comunicare tale circostanza ed il proprio nominativo, indirizzo e numero di telefono, all'Azienda Sanitaria Locale (ASL, ATS, AUSL) di competenza (dipartimento di sanità pubblica DPS) ed al **numero verde regionale**, nonché al proprio medico di medicina generale (MMG), segnalando il proprio stato di “*contatto stretto*”.

Si riportano i numeri verdi regionali:

- Basilicata: 800 99 66 88
- Calabria: 800 76 76 76
- Campania: 800 90 96 99
- Emilia-Romagna: 800 033 033
- Friuli-Venezia-Giulia: 800 500 300
- Lazio: 800 11 88 00
- Lombardia: 800 89 45 45
- Marche: 800 93 66 77
- Piemonte: 800 19 20 20 attivo 24 ore su 24
800 333 444 attivo dal lunedì al venerdì, dalle ore 8 alle 20



Dott. DIEGO LUMELLI
Medico Chirurgo
Specialista in Medicina del Lavoro
Medico Competente

- Provincia autonoma di Trento: 800 867 388
- Provincia autonoma di Bolzano: 800 751 751
- Puglia: 800 713 931
- Sicilia: 800 45 87 87
- Toscana: 800 55 60 60
- Umbria: 800 63 63 63
- Val d'Aosta: 800 122 121
- Veneto: 800 462 340

Qualora il datore di lavoro venga a conoscenza della mancata comunicazione dello stato di stato di contatto stretto da parte di un suo lavoratore, lo invita ad abbandonare il luogo di lavoro ed a provvedere al più presto alla comunicazione dovuta. Il personale del DSP prenderà in carico la segnalazione adottando tutte le misure sanitarie del caso.

Si rammenta che l'assenza dal lavoro in tali casi è coperta da certificazione INPS riportante diagnosi riconducibili a misure precauzionali nell'attuale fase di emergenza.

Nel caso in cui siano stati presenti in azienda dei "contatti stretti" come sopra definito, gli altri lavoratori che hanno operato nelle loro vicinanze, **non sono da sottoporre** a misure particolari di sorveglianza fino a quando il lavoratore che è in isolamento sia positivo al test per SARS-CoV-2. E' opportuno che la direzione aziendale raccolga i loro nominativi (soggetti che hanno condiviso per un periodo prolungato lo stesso ambiente ristretto e chiuso, ad es. lo stesso ufficio) per renderli disponibili alle autorità sanitarie in caso di necessità.

Infatti, in caso di notizia di positività al test, l'azienda sarà contattata dal Dipartimento di Sanità Pubblica per la sorveglianza attiva.

Cosa si intende per "caso sospetto"

La semplice presenza in un lavoratore di sintomi simil-influenzali (tosse, starnuti, febbre, ecc.) non è sufficiente per definirlo caso sospetto.

Caso sospetto è infatti una persona con infezione respiratoria acuta (insorgenza improvvisa di almeno uno dei seguenti sintomi: febbre, tosse, dispnea) che ha richiesto o meno il ricovero in ospedale e che, nei 14 giorni precedenti l'insorgenza della sintomatologia, ha avuto dei contatti a rischio (definiti dal Dipartimento di Sanità Pubblica),

In ogni caso, le persone con febbre non devono rimanere al lavoro e devono contattare al più presto il proprio medico di medicina generale.



Misure da adottarsi da parte dei lavoratori che provengono da aree a rischio

Chiunque, a partire dal quattordicesimo giorno antecedente la data di pubblicazione del DPCM del 1 marzo 2020:

- abbia fatto ingresso in Italia dopo aver soggiornato in zone a rischio epidemiologico, come identificate dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, oppure
- sia transitato o abbia sostato nei comuni di cui all'allegato 1 del DPCM del 01/03/2020 (Regione Lombardia: Bertonico, Casalpusterengo, Castelgerundo, Castiglione d'Adda, Codogno, Fombio, Maleo, San Fiorano, Somaglia, Terranova de' Passerini; Regione Veneto: Vò) ed eventuali ulteriori comuni che dovessero essere successivamente interessati e individuati con atto del Consiglio dei Ministri

deve comunicare tale circostanza ed il proprio nominativo, indirizzo e numero di telefono, al Dipartimento di Sanità Pubblica (DSP) dell'ASL di competenza, nonché al proprio medico di medicina generale (MMG). Per informazioni è possibile telefonare anche al numero verde regionale sopra riportato.

Il personale del DSP provvederà all'adozione di ogni misura necessaria, ivi compresa la permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva.

Il Datore di lavoro può opportunamente collaborare alla piena funzionalità di questo sistema comunicativo inviando a sua volta una comunicazione al Dipartimento di Sanità Pubblica riguardo a lavoratori per i quali sia venuto a conoscenza della provenienza da aree a rischio così come sopra definite.

Per i lavoratori addetti al contatto con il pubblico

Il datore di lavoro, in collaborazione con Medico Competente ed il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, aggiornerà il documento di valutazione dei rischi valutando il rischio di esposizione ad agenti biologici e adotterà le misure del caso (Decreto Ministero della Salute 03/02/2020).

Sono misure preventive in tal senso:

- distanza dell'operatore di almeno 1 metro dal soggetto utente
- pulizia ripetuta ed accurata delle superfici con acqua e detersivi seguita dall'applicazione di disinfettanti a base di ipoclorito di sodio 0,1% o etanolo al 70%
- disponibilità di distributori per l'igiene delle mani contenenti gel alcolici con una concentrazione di alcol al 60-85%
- adeguata diffusione di materiali informativi per l'igiene delle mani, l'igiene respiratoria e il distanziamento sociale.

Utilizzo di mascherine

Le mascherine chirurgiche sono utili a limitare la contaminazione da parte di una persona con sintomi respiratori (tosse, starnuti, ...) e i DPI delle vie respiratorie sono indicati per gli operatori sanitari che assistono a stretto contatto persone con sintomi respiratori di casi sospetti o accertati. A oggi non ne è previsto l'uso per altri operatori sanitari e **non sono utili né raccomandate** come protezione personale per la popolazione generale.



Dott. DIEGO LUMELLI
Medico Chirurgo
Specialista in Medicina del Lavoro
Medico Competente

Per i lavoratori addetti al settore sanitario

Il datore di lavoro attuerà quanto previsto dalla valutazione del rischio biologico già effettuata. Se necessario, integrerà le misure di prevenzione distinguendole in base al livello di rischio stimato per le diverse aree.

Tra gli elementi da considerare sono:

- la provenienza dei pazienti dalle aree a rischio
- il tipo di setting e i pazienti che ad esso accedono (*pazienti sintomatici/non sintomatici per affezioni delle vie aeree*)
- le procedure terapeutiche e diagnostiche effettuate (*procedure invasive/non invasive, a carico delle vie aeree, ecc.*)
- il tipo di dispositivi di protezione da utilizzare per le diverse situazioni (*camice, guanti, FFP2 o FFP3; occhiali, cuffia*)

Si rimanda in particolare a quanto previsto dalla Circolare Ministero della Salute n. 5443 del 22/02/2020.

Riferimenti ai siti Istituzionali

In considerazione del fatto che l'emergenza è ancora in fase di evoluzione ed analisi, si riportano nel seguito i link ai siti Istituzionali presso cui è possibile tenersi aggiornati sia sugli sviluppi del caso e sulle eventuali ulteriori disposizioni emanate per la protezione della popolazione.

<https://www.epicentro.iss.it/coronavirus/>

<http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/homeNuovoCoronavirus.jsp>

<http://www.protezionecivile.gov.it/home>

Si rimane a disposizione per ogni ulteriore informazione e/o supporto nell'individuazione e attuazione delle eventuali ulteriori misure di prevenzione e protezione necessarie.

Cordiali saluti

Dott. DIEGO LUMELLI
Medico Chirurgo Specialista in
Medicina del Lavoro
P.IVA 02256270063
Tel. 335/1758564
